

Regolamento incentivi Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)

Art. 1. Scopo

¹ Il presente regolamento definisce gli incentivi per l'acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica e per la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore, effettuati a partire dall'1.1.2026.

Art. 2. Autorità competenti

¹ Le decisioni di concessione degli incentivi competono ad AMB.

² AMB si riserva la possibilità di pubblicare a scopo divulgativo dati statistici sugli oggetti incentivati ai sensi del presente regolamento.

Art. 3. Procedura

¹ Le richieste per l'ottenimento degli incentivi di cui al presente regolamento devono essere presentate ad AMB, complete di tutta la documentazione necessaria, mediante gli appositi moduli disponibili sul sito internet di AMB. In particolare:

- a) le richieste per incentivi di cui all'articolo 4 vanno inoltrate ad AMB tramite l'apposito formulario al più tardi 30 giorni dopo la data dell'acquisto, allegandone i giustificativi.
- b) le richieste per incentivi di cui all'articolo 5 soggiacciono alla concessione di una promessa di versamento e vanno inoltrate ad AMB tramite l'apposito formulario prima dell'esecuzione dei lavori di sostituzione, allegandone i giustificativi. La durata della promessa di incentivo è di 6 mesi, al termine dei quali dovranno essere trasmessi ad AMB i giustificativi dell'esecuzione per l'ottenimento dell'incentivo. Oltre questo termine il diritto all'incentivo decade.

² La priorità per la valutazione e l'evasione delle richieste d'incentivazione sono determinate dalla data di inoltro del modulo di richiesta.

³ AMB può in ogni momento richiedere informazioni supplementari direttamente all'istante oppure a terzi ed eseguire dei controlli sulla correttezza delle informazioni fornite.

Art.4. Acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica

¹ Per l'acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad elevata efficienza energetica è accordato un incentivo corrispondente al 10% del prezzo di acquisto (IVA esclusa) ritenuto un importo minimo per singola richiesta di CHF 25.- e un massimo per anno civile di CHF 100.- per apparecchio ritenuto un massimo di CHF 200.- per unità abitativa e richiedente.

² L'incentivo di cui al capoverso 1 è concesso ai proprietari di edifici localizzati sul comprensorio AMB e che acquistano apparecchi ed elettrodomestici per la propria abitazione localizzata sul comprensorio AMB. Non devono risultare fatture scoperte a nome del richiedente, né presso AMB, né presso il Comune di domicilio.

³ L'acquisto di apparecchi ed elettrodomestici deve avvenire presso un rivenditore con sede in Svizzera.

⁴ Gli apparecchi che possono beneficiare dell'incentivo devono raggiungere le seguenti classi di efficienza:

- piano cottura: a induzione;
- frigorifero: almeno D;
- congelatore: almeno D;
- lavastoviglie: almeno B;
- lavatrice: almeno A;
- asciugatrice: C

⁵ Per apparecchi combinati occorre raggiungere le seguenti classi di efficienza:

- per frigoriferi con scomparto Eco-Fresh o congelatore interno, si richiede la classe di efficienza E;
- per frigoriferi/congelatori combinati si richiede la classe di efficienza D;
- quando si utilizzano apparecchi combinati lavatrice-asciugatrice, è necessaria almeno la classe di efficienza C per il lavaggio e la classe di efficienza D per il lavaggio + asciugatura.

⁶ Non sono concessi incentivi per altre tipologie di apparecchi ed elettrometrici.

Art. 5. Sostituzione di uno scaldacqua elettrico con uno scaldacqua a pompa di calore

¹ Per la sostituzione di un bollitore elettrico esistente con uno scaldacqua a pompa di calore ad uso principale è accordato un incentivo forfetario di CHF 500.-.

² L'incentivo di cui al capoverso 1 è concesso ai proprietari di edifici localizzati sul comprensorio AMB per interventi in edifici esistenti localizzati nel comprensorio delle AMB. È concesso al massimo un incentivo per richiedente.

³ Lo scaldacqua deve essere munito del certificato dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP (<https://www.fws.ch/it/pompe-di-calore-per-acqua-calda-sanitaria-bollitori-a-pompa-di-calore-con-certificato-app-2/>).

Art. 6. Entrata in vigore e credito a disposizione

¹ Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

² Il credito annuale è di CHF 100'000.-, raggiunto il quale non vengono più elargiti contributi per l'anno in corso.

³ AMB decide annualmente il rinnovo del credito.